

Comune di Murisengo (Alessandria)

Statuto dell'Unione Comuni Basso Monferrato.

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale

Comune di Murisengo n. 48 del 20/12/2012;

Comune di Alfiano Natta n. 41 del 18/12/2012;

Comune di Robella n. 47 del 19/12/2012;

Comune di Villadeati n. 31 del 20/12/2012.

TITOLO I - ELEMENTI FONDAMENTALI

ART.1- DENOMINAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI

ART.2- NATURA GIURIDICA – DURATA.

ART.3 - SEDE DELL'UNIONE – ALBO PRETORIO ON LINE

ART.4 - STEMMA E GONFALONE

ART.5 - ADESIONE DI ALTRI COMUNI, RECESSO, SCIoglimento DELL'UNIONE

ART.6 – FINALITÀ – TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

ART.7 – FINALITÀ – DELEGA DI FUNZIONI IN CONVENZIONE

TITOLO II ORGANI

ART. 8 - ORGANI DELL'UNIONE .

ART. 9 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE ED ORGANIZZAZIONE INTERNA

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 11 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

ART. 12 - IL PRESIDENTE - NOMINA, DECADENZA, DIMISSIONI, SFIDUCIA
COSTRUTTIVA.

ART. 13 - IL PRESIDENTE - FUNZIONI E PREROGATIVE

ART. 14 - IL VICEPRESIDENTE

ART. 15 - LA GIUNTA

ART. 16 - CONFERENZA DEI SINDACI

ART. 17 - NORMATIVA APPLICABILE ALLA DISCIPLINA DEGLI ORGANI
DELL'UNIONE.

TITOLO III GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

ART. 19 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

ART. 20- PERSONALE

ART. 21- IL SEGRETARIO

ART. 22- RESPONSABILI DI SERVIZIO.

ART. 23- INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO - CONTRATTI A TEMPO
DETERMINATO.

TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA

ART. 24- RISORSE FINANZIARIE

ART. 25- BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 26- ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

ART. 27- PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

ART. 28- REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 29 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

TITOLO V PRINCIPI GENERALI

ART. 30 - PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 31- PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 32 - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

ART. 33- INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI INCOMPATIBILI

TITOLO I - ELEMENTI FONDAMENTALI

ART. 1- DENOMINAZIONE - ELEMENTI COSTITUTIVI

1. L'Unione denominata "UNIONE COMUNI BASSO MONFERRATO" tra i seguenti Comuni:

- Alfiano Natta
- Murisengo
- Robella
- Villadeati

che, nel proseguo, per facilità, sarà denominata "Unione" ha quali elementi costitutivi la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

2. Ogni comune partecipante alla presente Unione non può far parte di altra Unione di comuni.

ART. 2- NATURA GIURIDICA – DURATA - STATUTO.

1. L'"UNIONE COMUNI BASSO MONFERRATO", è ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico dotato di potestà statutaria e regolamentare, costituito per adesione dei Comuni partecipanti espressa dai rispettivi Consigli Comunali in attuazione dell'art. 32 del D.lgs 267/2000 (Testo Unico per gli Enti Locali, che, per semplicità, nel prosieguo sarà denominato: "T.U.E.L.) e s.m.i. ", per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e di servizi..

2. L'Unione ha durata determinata dallo statuto e comunque per un periodo non inferiore a dieci anni.

3. L'Unione è pertanto dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione (in particolare degli artt .117 e 118) e della Legge, nonché delle norme del presente Statuto e del citato T.U.E.L..

4. L'Unione si dota di proprio Statuto, approvato dai Consigli Comunali di tutti gli Enti aderenti con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Lo Statuto e gli atti che eventualmente lo modificano sono pubblicati all'Albo pretorio on line dei comuni aderenti all'Unione per trenta giorni consecutivi, e sul B.U.R., ed inviati al Ministero dell'Interno per essere inseriti nella Raccolta ufficiali degli Statuti.

6. Lo Statuto e le successive modifiche entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di tutti i Comuni aderenti.

ART. 3 - SEDE DELL'UNIONE – ALBO PRETORIO ON LINE

1. L'Unione ha sede nel Comune di Murisengo, Piazza della Vittoria n. 1

2. Le adunanze degli Organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione. I suoi Organi ed Uffici possono, rispettivamente, riunirsi e collocarsi anche in sedi diverse da quella di Murisengo di cui sopra, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

3. Presso l'Unione è approntato servizio telematico, da destinare ad Albo Pretorio on-line per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.

ART. 4 - STEMMA E GONFALONE

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di "Unione comuni Basso Monferrato" e con lo stemma e Gonfalone nella foggia approvata dal Consiglio dell'Unione.

2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione, nella foggia approvata dal Consiglio, accompagnato dal Presidente o suo delegato.

3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, sono vietati.

ART. 5 - ADESIONE DI ALTRI COMUNI, RECESSO, SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni, deliberata dal Consiglio comunale Del Comune Aderente con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto, approvata dai Consigli dei Comuni già aderenti con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, su proposta del Consiglio dell'Unione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. L'adesione dovrà prevedere una remunerazione dei costi iniziali affrontati dai Comuni per l'avvio dei servizi ed ha effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'unione non prima del 30 giugno 2016 con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato.
4. Il recesso non prevede alcun rimborso economico e patrimoniale al comune uscente.
5. Il comune uscente garantirà per la propria quota gli impegni di spesa assunti dall'Unione fino al momento del recesso.
6. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identiche deliberazioni consiliari adottate da tutti i Comuni partecipanti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Tali deliberazioni disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.

ART. 6 –FINALITÀ – TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, è finalizzata all'esercizio, in forma associata - previo trasferimento o delega dei servizi da parte dei Comuni associati - di funzioni e servizi allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e di ottimizzare le risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali.
2. Le funzioni che l'Unione gestisce ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tramite loro trasferimento da parte dei Comuni partecipanti sono:
 - a) *organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;*
 - b) *organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;*
 - c) *catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;*
 - d) *la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonche' la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra-comunale;*
 - e) *attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;*
 - f) *l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;*
 - g) *progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione (nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 bis, del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, le funzioni ed i servizi in materia socio assistenziale possono essere gestite mediante consorzi tra comuni.)*

h) edilizia scolastica (per la parte non attribuita alla competenza delle province), organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

3. Le scadenze temporali del trasferimento delle funzioni fondamentali dai Comuni all'Unione sono fissate dalla Legge.

4. All'Unione possono essere attribuite ulteriori funzioni e servizi con deliberazioni da adottarsi dai Consigli dei Comuni che le trasferiscono e deliberazione di accettazione del Consiglio dell'Unione. Il trasferimento sarà effettivo dall'esecutività della predetta deliberazione di accettazione.

5. L'Unione, per suo conto può stipulare apposite convenzioni con altre Unioni o con singoli comuni sia al suo interno che esternamente.

ART. 7 –FINALITÀ – DELEGA DI FUNZIONI IN CONVENZIONE

1. All'interno dell'Unione l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi può essere svolto dai comuni anche attraverso la stipulazione di specifiche convenzioni, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e nel rispetto dei requisiti di aggregazione di cui all'articolo 7. della Legge della Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11.

2. I comuni appartenenti ad un'unione in base all'articolo 4 della L.R. 28/09/2012, n. 11, possono gestire alcune delle funzioni fondamentali attraverso lo strumento della convenzione se l'esercizio avviene all'interno dello stesso ambito territoriale, con la possibilità di estensione dello stesso agli ambiti territoriali confinanti.

3. La convenzione, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'ordinamento statale, prevede:

a. il fine e la durata, che non può essere inferiore a tre anni;

b. le funzioni ed i servizi oggetto dell'esercizio associato nonché le modalità di svolgimento delle stesse;

c. le modalità di consultazione degli enti contraenti;

d. i rapporti finanziari tra gli enti contraenti;

e. la costituzione di uffici comuni o la delega di funzioni a favore di uno dei comuni partecipanti e la relativa previsione delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'attività;

f. gli obblighi e le garanzie degli enti contraenti;

g. i casi di recesso e le conseguenti obbligazioni cui resta vincolato l'ente recedente.

TITOLO II ORGANI

ART. 8 - ORGANI DELL'UNIONE .

1. Gli organi di governo dell'Unione sono : il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. E facoltà del consiglio dell'Unione su proposta della Giunta di istituire la Conferenza dei Sindaci;

3. Assumono la qualità di organi di gestione il Segretario e tutti i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di posizione organizzativa;

4. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali dell'Unione.

5. I componenti degli organi istituzionali dell'Unione esercitano il loro mandato senza percepire indennità di funzione, salvo diversa disposizione di legge. Agli stessi spetta il rimborso delle spese, eventualmente sostenute per l'esercizio e la partecipazione alle attività istituzionali degli organi.

ART. 9 - IL CONSIGLIO - COMPOSIZIONE, ORGANIZZAZIONE INTERNA, PRINCIPI GENERALI DI FUNZIONAMENTO.

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 8 membri compreso il presidente eletti dai singoli consigli dei comuni associati. Alle maggioranze del comune più popoloso e di quello meno popoloso spettano due seggi ognuno ed un seggio per ognuno degli altri comuni associati. Alle minoranze spettano due seggi. La proposta dei due rappresentanti della minoranza avverrà a cura delle stesse minoranze che si riuniranno su convocazione del presidente uscente dell' unione e in prima applicazione, dal Sindaco del comune più popoloso, in seduta comune presso la sede dell' unione, entro e non oltre 20 giorni dalla costituzione dei rispettivi Consigli Comunali e in prima applicazione entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto dell' unione, dandone comunicazione ai consigli appartenenti all' unione. A parità di voto verrà proposto il candidato più anziano.
2. Al Consiglio spetta determinare l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e controllarne l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.). Il consiglio, in particolare, è competente per l'adozione degli atti fondamentali previsti dall'art. 42 del D.Lgs 267/2000, in quanto compatibili.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ratifica del consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio dell'Unione adotta un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza, nella prima convocazione, della metà più uno dei consiglieri assegnati. Il regolamento dovrà comunque garantire ai consiglieri tutte le prerogative e garanzie previste dalla legislazione vigente in materia.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal Regolamento o dal presente Statuto. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

ART. 10 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, ad essi sono attribuiti i diritti ed i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali ove non sia altrimenti ed espressamente stabilito.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
3. Essi hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. i Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
6. I Consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso il comune dell'Unione che rappresentano.
7. E' anche ammesso che i Consiglieri dell'Unione chiedano di aver recapitati avvisi, convocazioni ed altro ad indirizzo E-mail che avranno cura di specificare.

ART. 11 - DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1. In caso di decadenza o cessazione per qualsiasi causa di un componente del consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri rappresentanti presso il consiglio dell'Unione.
2. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione equivale all'ammissione di carenza di giustificazione per le assenze che gli vengono giustificate.
3. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti e comunque per periodi non superiori a tre mesi, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del Consigliere di portare a termine il mandato.
4. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risoltrice.
5. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
6. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dallo statuto del Comune di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

ART. 12 - IL PRESIDENTE - NOMINA, DECADENZA, DIMISSIONI, SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

1. Il Consiglio, convocato di diritto entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'unione, elegge il Presidente dell'Unione tra i sindaci dei comuni associati. Al Presidente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile, spettano le competenze attribuite al sindaco dall'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando in capo ai sindaci di ciascuno dei comuni che sono membri dell'unione le attribuzioni di cui all'articolo 54 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.
2. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati all'Unione. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco, diversa dalla scadenza naturale, determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione. In tal caso le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice-Presidente fino alla sua sostituzione.
4. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente dell'Unione il Consiglio resta in carica. La giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente sono svolte dal vicepresidente.
5. Le dimissioni presentate dal presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso la giunta decade mentre il Consiglio resta in carica. La giunta rimane in carica sino alla elezione del nuovo presidente. Sino alle predette elezioni, le funzioni del presidente sono svolte, dal vicepresidente.
6. Lo scioglimento del consiglio dell'Unione per qualsiasi motivo determina in ogni caso la decadenza del presidente nonché della giunta.
7. Il Presidente, cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio. La mozione di

sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, contenere la proposta di un Sindaco candidato alla Presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente e lo scioglimento del Consiglio.

ART. 13 - IL PRESIDENTE - FUNZIONI E PREROGATIVE.

1. Il Presidente svolge le funzioni attribuitegli dalla legge nonché quelle che la normativa attribuisce ai sindaci, in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare il Presidente rappresenta l'Unione, presiede il Consiglio, la Giunta e la Conferenza dei Sindaci, attende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.
3. Il Presidente, nell'ambito della dotazione organica, e nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa, attribuisce gli incarichi dirigenziali e le posizioni organizzative, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'Ente;
4. Il Presidente svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
5. Il Presidente nomina e revoca il Segretario dell'Unione;
6. Il Presidente promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
7. Il Presidente promuove direttamente o avvalendosi del Segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
8. Il Presidente stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del Consiglio e della Giunta;
9. Il Presidente ha facoltà di delegare ai componenti della Giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il Presidente può attribuire a singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo;
10. Il Presidente autorizza le missioni dei componenti degli Organi collegiali e del Segretario.

ART. 14 - IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente in carica nomina, contestualmente agli Assessori, all'interno della Giunta un Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

ART. 15 – LA GIUNTA.

1. La giunta dell'Unione e' composta dal presidente, che la presiede, e dagli assessori, nominati dal medesimo fra gli esecutivi dei comuni partecipanti all'unione, ovvero tra i sindaci dei medesimi - per gli enti non dotati di giunta - in numero non superiore a quello previsto per i comuni aventi corrispondente popolazione. Il Presidente dà comunicazione della nomina della Giunta al Consiglio nella prima seduta successiva alla sua elezione o conferma .
2. Entro il termine fissato dallo statuto, il presidente dell'Unione, sentita la Giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
3. Il numero dei Componenti la giunta è fissato dalla normativa vigente.
4. Alla giunta spettano le competenze di cui all'articolo 48 del citato T.U.E.L. - Decreto Legislativo n. 267 del 2000; essa decade contestualmente alla cessazione del rispettivo presidente.
5. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

6. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
7. Le adunanze della giunta non sono pubbliche.
8. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
9. La Giunta dell'Unione adotta collegialmente gli atti di amministrazione anche a rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario, del Direttore o dei Funzionari.
10. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.
11. La Giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
12. Il presidente dell'Unione può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio.

ART. 16 - CONFERENZA DEI SINDACI.

1. La Conferenza dei Sindaci è costituita di da tutti i sindaci dei comuni associati, al fine di permettere a tutti i comuni facenti parte dell'Unione di avere opportunità di esprimere pareri e fornire indirizzi alla giunta, organo nel quale, talora, non vi è possibilità (per ristrettezza del numero di componenti, imposto dal dettato di legge) di avere una completa rappresentanza di tutti gli Enti .
2. La Conferenza dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed ha funzione consultiva e di supporto, agli organi dell'unione, sugli indirizzi programmatici e su tematiche di particolare complessità e rilevanza per l'unione. In caso di assenza o impedimento di un componente della conferenza potrà essere delegato un consigliere appartenente allo stesso Comune.
3. Il Consiglio dell'Unione con proprio regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei Sindaci.

ART. 17 - NORMATIVA APPLICABILE ALLA DISCIPLINA DEGLI ORGANI DELL'UNIONE.

1. Ove compatibili e non diversamente ed espressamente stabilito, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme sul funzionamento, il riparto delle competenze, lo stato giuridico ed economico e le incompatibilità stabilite dalla legge per i Comuni.

TITOLO III GESTIONE AMMINISTRATIVA

ART. 18 - PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali e strumentali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla legge.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
4. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli Organi politici dell'Ente, da quella di gestione, che è svolta dal Segretario e dai Funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti.

5. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.

6. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 19 PRINCIPI DI COLLABORAZIONE

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:

- a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili ;
- b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
- c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il quale prevede:

- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

ART. 20 – PERSONALE

1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare disciplina:

- la struttura organizzativo-funzionale;
- la dotazione organica;
- le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
- gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i Responsabili della gestione.

3. I regolamenti stabiliscono, altresì, le regole per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:

- organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

ART. 21 - IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente; viene scelto dall'albo, preferibilmente, tra i segretari titolari o in convenzione dei Comuni partecipanti all'Unione .

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente. Sovrintende all'attività dei Funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Dirime i conflitti di competenza che possono

insorgere tra gli Uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'Ordinamento.

3. Assolve, inoltre, a tutte le funzioni conferite dal Presidente.

ART. 22 RESPONSABILI DI SERVIZIO.

1. I Responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nel provvedimento di incarico e nel regolamento.

2. Ai Responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ad altri Organi dell'Ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai Funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

3. I Responsabili preposti ai singoli servizi dell'Ente rispondono tanto della legalità, correttezza amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli Organi elettivi.

4. I Responsabili dei servizi sono tenuti a rispettare e far rispettare dai subordinati tutte le norme relative alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 23 - INCARICHI DI RESPONSABILE DI SERVIZIO – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO.

1. Il Presidente, sentita la Giunta, previo parere del Segretario determina il numero dei Responsabili di Servizio da proporre ai singoli servizi.

- I Responsabili di Servizio vengono scelti tra Dipendenti o Funzionari della qualifica apicale, con incarico revocabile in qualunque tempo.

2. In via eccezionale, nei limiti ammessi dalla legge e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.

TITOLO IV GESTIONE FINANZIARIA

ART. 24 - RISORSE FINANZIARIE

1. L'Unione ha autonomia finanziaria e gestionale nel rispetto delle leggi di finanza pubblica, fondata sull'accertamento di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

3. L'Unione ha autonomia gestionale propria rispetto ai servizi trasferiti e gestiti direttamente.

4. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri di cui al comma 1, del presente articolo, attraverso le contribuzioni di Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici, o di privati, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

5. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali:

- all'entità della popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente
- al grado di fruizione dei servizi che ogni comune realizza

6. I trasferimenti di cui al comma 4 sono di norma disposti a consuntivo, a presentazione di idoneo riparto, certificato da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione.

Il Consiglio dell'Unione può, ove ne ricorrano i presupposti, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione alle necessità emergenti.

7. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei Comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi o contributi attivi direttamente connessi con la fruizione dei servizi, ai singoli Comuni beneficiari per la parte di propria competenza.

8. 1. In sede di prima applicazione e sino all'approvazione del primo bilancio di previsione, i singoli comuni costituiscono in favore dell'Unione un fondo per le spese di primo funzionamento ed impianto. Il fondo viene costituito con quote proporzionali alla partecipazione dei singoli comuni proporzionalmente al numero degli abitanti (50%) e alla superficie territoriale (50%) .

ART. 25 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1. L'Unione delibera il proprio bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, coordinandosi con gli Enti associati al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale. A tal fine i comuni deliberano i propri bilanci prima dell'approvazione del bilancio dell'Unione.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione pluriennale di durata triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3. Per quanto non disposto nel presente Statuto, ovvero non espressamente contenuto in norme di legge di superiore posizione gerarchica il bilancio ed i documenti contabili dell'Unione, seguono caratteristiche e procedure fissate dalla normativa per l'attività finanziaria dei Comuni.

ART. 26 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

2. Il Responsabile del servizio finanziario esprime il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio, qualora l'atto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, nonché appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sui provvedimenti adottati dai responsabili dei servizi.

ART. 27 - PRINCIPI GENERALI DEL CONTROLLO INTERNO

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'Ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
- controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche;
- controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità.

ART. 28 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. L'attività di vigilanza definita al precedente articolo è svolta dall'Organo di Revisione dei Conti nominato in base alle normative vigenti.

2. All'Organo di Revisione dei conti possono essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni affidate.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili di servizio dell'Ente che hanno l'obbligo di rispondere.
4. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta e della Conferenza dei Sindaci. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la propria attività.

ART. 29 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente nella prima fase di attività viene gestito mediante estensione dell'affidamento in corso da parte del Comune di maggior peso demografico.
2. Entro il 31/12/2013 si dovrà procedere all'affidamento del servizio di tesoreria dell'Unione mediante appalto con gara di pubblica evidenza .

TITOLO V PRINCIPI GENERALI

ART. 30 PRINCIPI DELLA PARTECIPAZIONE

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini singoli o associati il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti.
2. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal consiglio, i quali disciplinano le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte da parte dei cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.
3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

ART. 31- PROGRAMMAZIONE E COOPERAZIONE CON ALTRI ENTI

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri livelli di governo, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri Enti pubblici operanti sul territorio.
2. I rapporti con i Comuni, con la Provincia e con la Regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
3. Ai fini della proposizione, organizzazione e gestione dei progetti comuni ad altre Unioni o Comuni, ovvero ad altri Enti, possono essere concordate iniziative e forme di convenzionamento o di coordinamento.
4. L'Unione può attivare progetti che interessino Comuni ad essa limitrofi, ancorché ad essa non aderenti.

ART. 32 - ATTIVITÀ REGOLAMENTARE

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività attraverso appositi regolamenti, adottati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla approvazione del presente Statuto, il Consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento

degli organi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme già in vigore nel Comune di maggior peso demografico.

ART. 33- INEFFICACIA DELLE NORME REGOLAMENTARI COMUNALI
INCOMPATIBILI

1. Il conferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressamente recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia.
2. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione.
3. Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese in tutto o in parte inefficaci.